



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 08.07.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

Fatto

I ricorrenti, in qualità di coobbligati in un mutuo ipotecario trentennale di 155.000,00 euro - da rimborsare in 360 rate da 464 euro ciascuna, accordato il 28.6.2007 dall'intermediario convenuto da uno dei ricorrenti - lamentano l'avvenuta ed errata segnalazione a loro carico nel sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF di "rate di mutuo scadute e impagate" e chiedono un risarcimento di € 50.000,00 oltre alle spese legali.

Nel ricorso, presentato il 2.2.2011 attraverso un legale, i ricorrenti specificano:
a) che le rate del mutuo in questione - le quali venivano addebitate sul conto corrente bancario intestato al debitore principale - sono state regolarmente e puntualmente saldate, come anche confermato da due dichiarazioni della banca resistente datate 3 e 29 novembre 2010; b) che a luglio 2010 uno dei coobbligati si era visto rifiutare la richiesta di un prestito personale come conseguenza delle risultanze negative in CRIF; c) che ad ottobre del 2010 un altro dei coobbligati si era visto rifiutare un credito al consumo di circa 14.000,00 euro, con la medesima motivazione; d) che la conseguente interrogazione nel Sic aveva confermato l'esistenza della citata errata segnalazione; e) che con raccomandata spedita il 3.11.2010 i ricorrenti avevano sporto reclamo all'intermediario chiedendo le



motivazioni dell'accaduto e l'immediata cancellazione dei dati in questione, senza ottenere alcuna risposta da parte dello stesso. Oltre ai suaccennati e ad altri disagi patiti i ricorrenti lamentano che un familiare "si era dovuto sobbarcare l'onere di un prestito di 15.000,00 euro, a sette anni."

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni pervenute l'11.3.2011, conferma l'avvenuto errore di segnalazione, attribuito a un disguido di natura tecnica connesso al funzionamento del proprio sistema informativo, e dichiara di aver provveduto ad eliminare le segnalazioni negative; allega a tal fine copia della situazione della posizione dei ricorrenti, che, al 31.1.2011, risultava priva di annotazioni negative.

Quanto al risarcimento del danno, la banca adita – che, al fine di contenerne la rilevanza sostiene di essere intervenuta "prontamente" per rettificare il proprio errore – ritiene non documentato alcun effetto dannoso subito dai due coobbligati che si sono visti opporre rifiuti in sede di richiesta di finanziamenti, rappresentando, infine, che l'importo richiesto sarebbe spropositato rispetto agli effetti negativi prodotti dalla segnalazione in questione.

Conseguentemente l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato.

La materia rientra nell'ambito del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) il quale, all'art. 15, stabilisce che "*Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*" (primo comma) e che "*il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11*" (secondo comma).

Ora, premesso che nella fattispecie la banca con tutta evidenza e per propria ammissione è responsabile dell'errore di segnalazione, va osservato che il lasso temporale nel quale le errate registrazioni sono rimaste visibili al sistema non è stato in alcun modo indicato dalla banca; questa, viceversa, pur avendo dichiarato di essere intervenuta "prontamente" per disporre la rettifica non indica in alcun modo i tempi di tale intervento, sicché è da presumere che tali negative registrazioni siano rimaste visibili fino al 31.1.2011, data di riferimento della



interrogazione in Crif effettuata dall'intermediario l'8.3.2011 e prodotta in allegato alle proprie controdeduzioni. Del resto, questo Collegio non può che stigmatizzare il comportamento poco trasparente della banca che, a fronte di un proprio grave errore, non ha ritenuto di fornire le richieste e dovute spiegazioni al cliente mutuatario e agli altri soggetti coobbligati oggetto delle segnalazioni negative, né ha dato conto dell'avvenuta rettifica delle segnalazioni in Crif, se non dopo la presentazione del ricorso. Non rispondono infatti allo scopo le precedenti attestazioni, rese nel mese di novembre 2010, in ordine al regolare pagamento delle rate del mutuo.

Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene che i ricorrenti abbiano prodotto evidenze che attestano l'esistenza di un danno non futile, anche patrimoniale, ancorché non precisamente quantificato, come dimostrato dalle difficoltà di accesso al credito da parte degli stessi, difficoltà non ascrivibili a meri disagi e fastidi. Parimenti indubitabili appaiono i danni non patrimoniali derivanti a tutti i ricorrenti dalla segnalazione stessa, danni che sono risarcibili ai sensi del citato art. 15 del Codice della privacy. Infatti, come già rilevato da questo Collegio in una precedente occasione (cfr. decisione n. 902/10 del 6.9.2010) "lo stesso inserimento in un archivio informatico accessibile a tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito comporta la lesione del diritto all'onore e alla reputazione del soggetto segnalato (Trib. Lecce, 5 agosto 2008, n.1496)".

Il danno conseguente subito dai ricorrenti, può essere liquidato in via equitativa, in euro 2.000,00 (ottomila) per ciascuno dei ricorrenti, ai quali andrà aggiunta, a ristoro delle spese legali, la somma, definita complessivamente in via forfettaria, di € 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE